


Pubblicato il 07/03/2018

N. 00390/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 01481/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vernola e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso lo studio Piergiorgio Provenzano in Lecce, p.zza L. Ariosto, 30;

*contro*

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo (ex Palazzo Giustizia)

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

*nei confronti di*

Am Investco Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gianni, Antonella Capria,

Elisabetta Gardini, Andrea Sticchi Damiani e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;

Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Marcello Clarich e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica Amb. e Riq. di Taranto e A.R.P.A. Puglia, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Articolo 32-97 Associazione Italiana Per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Carpentieri in Lecce, via Braccio Martello 9;

Lina Ambrogi Melle, Alessandro Marescotti, Luciano Manna, Amedeo Cottimo, Antonio Lenti, Chiara De Michele, Giorgia Arca, Cosima Lafratta, Celeste Fortunato, Giovanni Di Summa, Giuseppe D'Aloia, Adele Labile, Luigi Romandini, Massimo Pedrini, Giuseppe Roberto, Christian Cicala, Piero Piliego, Giuseppe Prete, Laura Terracciano, Maria Delia Picuno, Leonardo Mortato, Pierluigi Liuzzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Saccucci, Matteo Magnano e Roberta Greco, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Saccucci in Roma, via Lisbona 9;

Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Moretti ed Eligio Curci, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Moretti in Taranto, piazza Ebalia N. 6;

Wwf Italia Ong Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Delle Foglie e Lara Marchetta, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Delle Foglie in Bari, via N. Putignani 12/A;

ad opponendum:

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, 43;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

per l'annullamento, previa sospensione

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29.09.2017, pubblicato sulla G.U. del 30.09.2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art.1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n.191, convertito con mod. dalla Legge 01 febbraio 2016 n.13";

- nonché dei seguenti ulteriori atti citati nella premessa del D.P.C.M., ancorché non conosciuti, e con espressa riserva di motivi aggiunti nel momento in cui saranno resi disponibili:

- la nota DG MATTM prot. n.20001 del 22/9/2017;

- la nota ISPRA prot.n.46939 del 25.09.2017;

- il parere del Comitato degli Esperti del 27.09.2017 prot. CESP/U/134/27-098-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni;

- la proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.09.2017;

- la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.09.2017;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.09.2019;

ed ove occorra del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI TARANTO il 6/3/2018 :

per l'annullamento

del Decreto del MISE del 05.06.2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA S.p.A. solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto e limitatamente alle parti in cui già si prevede nella domanda dell'aggiudicatario l'esecuzione del Piano Ambientale entro il 2023, e all'art.2 dove si stabilisce che nell'ambito della negoziazione con l'aggiudicatario sarebbero state stabilite le clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione ed attuazione del piano ambientale, nonché della nota del 23.01.2018 prot. U.0042001 del MISE a firma del Dirigente della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Am Investco Italy S.r.l. e di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;

Visto l'atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti l'avv. M. Vernola, l'avv. dello Stato G.C. Matteo, l'avv. C. Rienzi, l'avv. G. Delle Foglie, l'avv. L. Marchetta, l'avv. S. De Giorgi, in sostituzione di A. Capria, l'avv. E. Sticchi Damiani, l'avv. E. Gardini, l'avv. A. Sticchi Damiani, l'avv. M. Annoni, l'avv. M. Clarich, l'avv. L. Quinto;

Con il ricorso in epigrafe indicato il Comune di Taranto ha impugnato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 avente ad oggetto *"Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14*

marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”, nonché di tutti i provvedimenti meglio specificati in epigrafe.

La parte ricorrente, con atto depositato prima della Camera di Consiglio, rinunciava formalmente all'istanza cautelare.

Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2018, parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Avvocatura dello Stato nonché dalla AM InvestCo Italy S.r.l. e dalla Ilva S.p.A., chiedeva che la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale avvenisse in altra Camera di Consiglio (anche) per poter controdedurre sul punto.

Il Presidente del Collegio, ritenendo preliminare ad ogni decisione la definizione dell'incidente sollevato con l'eccezione suddetta, fissava - ai sensi dell'art. 15 terzo comma c.p.a. - la Camera di Consiglio del 6 marzo 2018 per la trattazione e la decisione immediata sulla questione di competenza territoriale.

Alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2018 la causa viene, quindi, introitata unicamente per la decisione immediata sulla questione di competenza ai sensi dell'art. 15, terzo comma, c.p.a...

Considerato che “Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado” (art. 15 primo comma c.p.a.) e che “In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa” (art. 15 secondo comma c.p.a.);

Visto l'art. 13 (“Competenza territoriale inderogabile”), il quale stabilisce che (per quanto qui di rilievo) “Negli altri casi” (cioè, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione) “è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto” (comma 3) e che “La competenza di cui al presente articolo .... è inderogabile

anche in ordine alle misure cautelari” (comma 4); e che “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dello stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (comma 4-bis).

Dunque, il criterio ordinario di riparto della competenza territoriale è quello della sede dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia di cui si discute (Cfr. Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, n.33 del 2012). Tale criterio viene sostituito da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato; qualora il provvedimento censurato abbia effetti diretti, puntuali e circoscritti la competenza spetta al T.A.R. periferico nell’ambito della cui circoscrizione si esauriscono gli effetti; qualora, invece, l’atto abbia effetti diffusi o ultraregionali competente sarà il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in conformità al disposto dell’art 13, comma 3, c.p.a. (in tal senso: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 2012, n.38).

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha impugnato soltanto il predetto D.P.C.M. 29 settembre 2017, ma ha, altresì, censurato la legittimità del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiudicato ad AM InvestCo Italy S.r.l., in data 5 giugno 2017, il trasferimento dei complessi aziendali delle società del gruppo ILVA (il “Decreto di Aggiudicazione”), sebbene solo nella parte relativa allo stabilimento di Taranto e limitatamente alle parti in cui già si prevede nella domanda dell’aggiudicatario l’esecuzione del Piano Ambientale entro il 2023, e all’art.2 dove si stabilisce che nell’ambito della negoziazione con l’aggiudicatario sarebbero state stabilite le clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione ed attuazione del piano ambientale

Si osserva che il predetto decreto di aggiudicazione comunque concerne - inscindibilmente - beni aziendali che non sono ricompresi nel solo territorio

della Regione Puglia, ma ricadono anche in altre Regioni, quali - a mero titolo esemplificativo - gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Porto Marghera e Racconigi, nonché gli uffici di Milano.

I provvedimenti impugnati, quindi, sono provvedimenti adottati da Amministrazioni statali con sede in Roma ed esplicano effetti che non sono limitati alla circoscrizione territoriale del T.A.R. Puglia - Lecce, ma su tutto il territorio nazionale.

Sottolinea, peraltro, il Collegio come la dimensione sovraregionale dello stabilimento ILVA di Taranto discenda direttamente dalla legge, che ha stabilito, all'art. 3, comma 1, del D.L. 207/2012, che *“L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale”*.

Il Decreto di aggiudicazione, dunque, ha ad oggetto un'unica e inscindibile offerta per un unico complesso aziendale.

Non rileva, inoltre, nel caso di specie, la regola di cui all'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. che si riferisce ai casi di impugnazione cumulativa di atti amministrativi legati tra loro da un nesso di derivazione o presupposizione, ravvisabile - secondo la giurisprudenza amministrativa - solo nel caso di “atti presupposti non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente impugnati, né impugnabili” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ord. 20 novembre 2013, n. 29).

Sottolinea, comunque, il Tribunale, che nel caso in esame i due provvedimenti amministrativi gravati non sono legati da un nesso di presupposizione, considerato che il provvedimento di aggiudicazione del 5 giugno 2017 è stato emanato all'esito di un articolato procedimento nel corso del quale gli offerenti hanno presentato una propria proposta di piano ambientale chiedendo modifiche e integrazioni alle previsioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Il D.L. n. 191/2015, infatti, prevede l'avvio di un vero e proprio procedimento autorizzatorio ad hoc, di cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 182/2017, ha riconosciuto la legittimità anche in considerazione

del coinvolgimento dell'Ente Regione, che si concludeva con l'adozione, in data 29 settembre 2017, del D.P.C.M. 2017, atto non vincolato ma (ampiamente) discrezionale che, per questo motivo, non può considerarsi atto consequenziale, in quanto il suo contenuto non è determinato in modo vincolante dall'atto asseritamente presupposto.

In tal senso depone anche la circostanza che il D.P.C.M. 29 settembre 2017 gravato assume, tra le altre cose, la valenza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per i motivi suesposti, in applicazione dell'art.13, comma 1 e comma 3, c.p.a., deve affermarsi la competenza del T.A.R. Lazio-sede di Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara ex art. 15 c.p.a. la propria incompetenza territoriale a decidere il ricorso in epigrafe, individuando come competente il TAR Lazio - sede di Roma.

Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Mario Gabriele Perpetuini**

**IL PRESIDENTE**  
**Enrico d'Arpe**

**IL SEGRETARIO**